



Comune di Venaus

Provincia di Torino

Via Roma 4 – c.a.p. 10050 - ☎ 0122 505001 - 📠 0122 50385
Partita Iva: 01865850018

www.comune.venaus.to.it – info@comune.venaus.to.it
posta elettronica certificata: comune.venaus@legalmail.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Num. 49 del 23.11.2012

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)

Punto n. ____

Seduta _____ del _____ ore _____

PRESENTI: _____

ASSENTI: _____

Note:

COMUNE DI VENAUS

PROVINCIA DI TORINO

Proposta n. 49 del 23.11.2012

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)

PARERI

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto :

AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

Parere di regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica in materia) :

Favorevole

Venaus li, 23.11.2012

IL RESPONSABILE DELL' AREA
LOMBARDI MARCO

AREA FINANZIARIA

Parere di regolarità contabile :

Favorevole

Venaus li, 23.11.2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA
LOMBARDI MARCO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, e l'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, hanno istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale; l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria è fissata all'anno 2015;

Dato atto che l'articolo 14 comma 6 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, stabilisce che "è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all' articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

Precisato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, "possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

Ritenuto di procedere all'approvazione del "Regolamento per l'applicazione dell'IMU", allegato alla presente deliberazione, che recepisce e dà attuazione alle disposizioni che il Comune ritiene utili e necessarie sia per chiarire e precisare la portata di alcune norme legislative sia per introdurre nuove disposizioni;

Dato atto che nel Regolamento in oggetto, sono pertanto state previste, tra le altre, norme specifiche relative alle seguenti fattispecie:

- a) estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali (aliquota ridotta e detrazioni di imposta) alle abitazioni possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero nonché da cittadini italiani residenti all'estero;
- b) condizioni per l'applicazione della riduzione del 50% della base imponibile per fabbricati fatiscenti;
- c) limiti al potere di accertamento del Comune sulle aree edificabili;
- d) agevolazioni nelle modalità di versamento dell'imposta da parte dei contitolari.

Rilevato, infine, che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti all'Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, e dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal Responsabile del Servizio Tributi e dell'Area Economico Finanziaria, sensi art.49 del D.Lgs. 18/08/200, n.267;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano con il seguente esito, proclamato dal Presidente:

Presenti	n.
Astenuti	n.
Votanti	n.
Favorevoli	n.
Contrari	n.

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU, nel Comune di VENAUS allegato al presente provvedimento (all. 1) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo avrà effetto dal

1 gennaio 2013 e di inviare la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante l'utilizzo del sito web www.portalefederalismofiscale.gov.it

4. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, anche ai fini della entrata in vigore delle misure di salvaguardia, con separata votazione in forma palese che da il seguente esito:

Presenti	n.
Astenuti	n.
Votanti	n.
Favorevoli	n.
Contrari	n.

Comune di Venaus

(Provincia di Torino)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____)

INDICE:

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

Art. 2 – Assimilazioni all'abitazione principale.

Art. 3 – Terreni agricoli e coltivatori diretti.

Art. 4 – Immobili utilizzati da enti non commerciali.

Art. 5 – Fabbricati inagibili o inabitabili.

Art. 6 – Altre agevolazioni.

Art. 7 – Valore imponibile delle aree fabbricabili.

Art. 8 – Versamenti.

Art. 9 – Compensazione.

Art. 10 – Interessi.

Art. 11 – Importi minimi di versamento.

Art. 12 – Rateizzazione dei pagamenti.

Art. 13 – Istituti deflativi del contenzioso.

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di _____ dell'Imposta municipale propria (IMU), nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile.

Art. 2 - Assimilazioni all'abitazione principale.

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.

Art. 3 - Terreni agricoli e coltivatori diretti.

1. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante

l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Art. 4 – Immobili utilizzati da enti non commerciali.

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge n. 222/1985.

Art. 5 – Fabbricati inagibili o inabitabili.

1. L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, sono quelle indicate nel regolamento edilizio comunale.

oppure:

2. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, il fabbricato deve presentare le seguenti caratteristiche:

Art. 6 – Altre agevolazioni.

1. Gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS beneficiano di una riduzione del ____ % dell'aliquota applicata ai fabbricati della categoria catastale di appartenenza; tale agevolazione non viene applicata alla quota IMU di competenza statale.

oppure:

1. Gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS beneficiano dell'esenzione totale dal versamento dell'imposta; tale esenzione non viene applicata alla quota IMU di competenza statale.
2. Gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato beneficiano di una riduzione del ____ % dell'aliquota applicata ai fabbricati della categoria catastale di appartenenza (*rif.: art. 4, c. 5, D.Lgs. 207/2001 – Caso: ex Ipab (es: case di riposo) trasformate in Asp o in fondazioni*); tale agevolazione non viene applicata alla quota IMU di competenza statale.

oppure:

2. Gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato beneficiano dell'esenzione totale dal versamento dell'imposta; tale esenzione non viene applicata alla quota IMU di competenza statale.
3. Gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dagli esercizi commerciali e artigianali, situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, beneficiano di una riduzione del ____ % dell'aliquota applicata ai fabbricati della categoria catastale di appartenenza (*rif.: art. 1, c. 86, Legge 549/1995*); tale agevolazione non viene applicata alla quota IMU di competenza statale.

oppure:

3. Gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dagli esercizi commerciali e artigianali, situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, beneficiano dell'esenzione totale dal versamento dell'imposta; tale esenzione non viene applicata alla quota IMU di competenza statale.

Art. 7 – Valore imponibile delle aree fabbricabili.

1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
2. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base delle delibere di cui al comma 1.
3. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 1.

Art. 8 – Versamenti.

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
2. Per poter accedere all'agevolazione di cui al comma 1, il contitolare che intende eseguire il versamento e i contribuenti beneficiari devono presentare dichiarazione congiunta utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

Art. 9 – Compensazione.

1. Si applica anche all'imposta municipale propria la disciplina della compensazione di cui all'articolo ____ del regolamento generale sulle entrate comunali.

oppure:

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme IMU a credito e a debito, di competenza del Comune, relative ad annualità differenti, nonché le somme IMU con quelle relative ad altri tributi comunali con riferimento sia alla stessa annualità d'imposta che ad annualità differenti.

oppure:

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme IMU a credito e a debito, di competenza del Comune, con quelle relative ad altri tributi comunali e con riferimento alla stessa annualità d'imposta.

oppure:

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme IMU a credito e a debito, di competenza del Comune, con quelle della stessa annualità d'imposta relative ai seguenti tributi comunali:

- _____,

- _____,

- _____.

2. Al fine di beneficiare della facoltà di cui al comma 1, il contribuente deve presentare, almeno _____ gg. prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

Art. 10 – Interessi.

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale con una maggiorazione di ____ punti percentuali.

Art. 11 – Importi minimi di versamento.

1. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all'importo minimo di € _____, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.

Art. 12 – Rateizzazione dei pagamenti.

1. Sia l'imposta ordinaria sia quella derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di cui all'articolo 14 del presente regolamento, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.
2. Il numero massimo di rate di uguale importo concedibili è pari a:
 - ____ rate, in caso di importi a debito fino ad € _____,
 - ____ rate, in caso di importi a debito superiori ad € _____.
3. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € _____, il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria.
4. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.
5. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro gg. ____ dalla scadenza della predetta rata.

Art. 13 – Istituti deflativi del contenzioso.

1. All'imposta municipale propria si applicano l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso, come disciplinati negli articoli _____ del Regolamento generale comunale delle entrate tributarie.

oppure :

1. All'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso, come disciplinati nel Regolamento comunale dell'accertamento con adesione e nel Regolamento comunale _____ .